



CONFINDUSTRIA

Commissione Parlamentare
di
Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria

15 luglio 2020



CONFINDUSTRIA

Applicazione delle misure per
l'efficientamento energetico
previste per il rilancio
dell'edilizia dal D.L. 19 maggio
2020, n. 34

A cura di
Andrea Bianchi
Direttore Politiche Industriali

Illustre Presidente, onorevoli Senatori e Deputati,

Vi ringraziamo per l'opportunità di condividere in questa sede alcune considerazioni in merito alle recenti iniziative che hanno condotto al varo di un sostanziale rafforzamento degli incentivi concessi, a taluni contribuenti, per le spese sostenute per il miglioramento del patrimonio edilizio attraverso la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di miglioramento della resilienza sismica degli edifici.

È forse ridondante osservare come tali incentivi rappresentino, in generale, una spinta fondamentale per la tutela di un patrimonio edilizio, qual è quello italiano, che presenta sicuramente caratteri di unicità in termini di storia e di pregio, ma anche di fragilità e può offrire un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica previsti dal PNIEC. In particolare, l'Italia è impegnata a ridurre i consumi energetici del 39,7% entro il 2030 attraverso l'efficientamento energetico dell'intero sistema economico. Un contributo fondamentale dovrà venire dai settori dell'edilizia e dei trasporti che fino ad oggi hanno offerto un contributo più basso rispetto ai settori industriali inseriti nel sistema ETS.

Resta ben vivido, inoltre, in tutti noi il ricordo delle ferite aperte nel Paese dagli eventi sismici in Irpinia (1980), in Umbria e nelle Marche (1997), in Abruzzo (2009), in Emilia Romagna (2012) o nel Centro Italia (2016 e 2017) (solo per citarne alcuni); eventi che, con drammatica periodicità, ci ricordano quanto sia importante agire per creare i presupposti di un futuro al riparo da drammi analoghi.

Le misure agevolative per il miglioramento degli edifici sul piano energetico appaiono poi ancor più valide se si considera la necessità di un cambiamento radicale e subitaneo del nostro stile di vita e del nostro impatto ambientale. Il settore delle costruzioni, a tale riguardo, può svolgere un ruolo fondamentale, perché da esso passa il miglioramento degli spazi in cui abitiamo, lavoriamo e trascorriamo il nostro tempo libero, spazi che come diremo a breve sono nella maggior parte dei casi inadeguati a garantire la sostenibilità energetica di lungo periodo.

A quelli che ho elencato, che sono principi validi in generale, si aggiunge la non secondaria necessità di imprimere – in questo particolare frangente storico - una spinta decisa al sistema economico; uno slancio che la mano pubblica può contribuire a dare con determinazione, affinché possa essere quantomeno attenuata una recessione che si prospetta, secondo molte previsioni, a doppia cifra.

Prima di addentrarci su questioni più puntuali e legate ai recenti interventi operati con il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (nel proseguo, DL Rilancio) e alla loro attuazione vorremmo svolgere alcune riflessioni legate alle attività pregresse, nella convinzione che quanto già conosciamo in merito ad agevolazioni operanti nel campo della riqualificazione edilizia e dell'efficientamento sismico possa aiutarci a capire, in parte, cosa possiamo attenderci dal prossimo futuro.

Elementi di contesto

I nuovi incentivi, introdotti dall'articolo 119 del DL Rilancio, di cui oggi discutiamo, con limitate eccezioni, (aggiunte in sede di conversione al decreto dirette all'inclusione di

alcuni enti non commerciali) si rivolgono principalmente alla riqualificazione energetica o strutturale di edifici residenziali. La disciplina, infatti, omette in principio l'accesso diretto alle "super-detrazioni" ai soggetti esercenti attività d'impresa: una scelta, a nostro avviso, immotivata nella prospettiva di un'effettiva promozione degli investimenti, ma anche poco coerente con le aspirazioni profonde delle norme incentivanti, ovvero il risparmio energetico e il miglioramento sismico del patrimonio edilizio.

A titolo meramente esemplificativo, è sufficiente pensare alle numerose circostanze in cui gli edifici posseduti dalle imprese risultano fortemente integrati nel tessuto urbano italiano (si pensi alle strutture alberghiere, alle sedi amministrative delle società, etc.). L'estromissione di tali realtà rischia di disegnare un'incentivazione a "macchia di leopardo" nel Paese, indebolendo in parte l'efficacia delle nuove norme, una distorsione che si sarebbe potuta facilmente evitare.

Proprio sul piano dell'efficacia, vale la pena ricordare come questa non sia esclusivamente legata all'ampiezza dell'incentivo o all'intensità del beneficio riconoscibile (riflessa nell'aliquota di detrazione), che pure hanno manifestato effetti tangibili in passato, ma risenta di una pleora di fattori che è difficile valutare singolarmente e ancor più nelle loro sinergie.

È indubbio che la domanda di attività di rinnovo e riqualificazione degli edifici sia a vario titolo influenzata dai cicli di **obsolescenza del patrimonio edilizio**, che a loro volta sono connessi ai passati cicli di nuova edificazione.

Secondo le stime fornite dal Centro Ricerche Economiche Sociali e di Mercato per l'Edilizia e il Territorio (CRESME) nel più recente rapporto sulle misure di incentivazione fiscale pubblicato alla fine del 2019 (insieme al Servizio Studi della Camera dei Deputati), il patrimonio residenziale italiano è costituito da 12,2 milioni di edifici, di cui oltre la metà risalente - quanto a edificazione - a prima del 1970 (il 17,6% ha invece più di un secolo di storia alle spalle). Si tratta, dunque, di un patrimonio fortemente datato che in larga misura è esploso nella sua consistenza numerica tra il 1946 ed il 1970, periodo in cui l'incremento annuo di nuove costruzioni si aggirava intorno alle 200.000 unità (rispetto alle 29.000 unità l'anno nell'ultimo ventennio)

La quasi totalità degli edifici residenziali ha oggi una classe energetica che non supera la lettera F. su una scala che parte da G ed arriva ad A4. Ad esacerbare questa situazione si aggiunga il fatto che una modernizzazione della disciplina antisismica degli edifici in Italia è giunta relativamente in ritardo, a partire cioè dal 1974 (con la legge 2 febbraio 1974, n. 64).

Questo contesto depone a favore di sostegni mirati, ampi ma soprattutto stabili. Un aspetto su cui torneremo a breve.

Oltre all'obsolescenza del patrimonio edilizio ci sono altri fattori che possono avere un effetto di "*push or pull*" rispetto al successo degli incentivi per interventi di recupero del patrimonio edilizio, preesistenti e di nuova introduzione (cambiamento di stili di vita, progresso delle tecnologie, dei requisiti normativi legati all'abitare, etc.).

Tra questi, a nostro avviso, è importante monitorare il fattore relativo all'andamento reddituale e patrimoniale dei cittadini italiani. Ci accingiamo, come accennato, ad un periodo di forte recessione economica che porterà contrazioni di imponibile e di liquidità.

Le dinamiche negative potrebbero generare per contaminazione crisi forti e durature anche nel comparto immobiliare (come visto in passato), che andrebbero scongiurate.

Particolare attenzione andrebbe dedicata ai cambiamenti di proprietà, che generalmente si accompagnano all'esecuzione di interventi di modifica/riqualificazione di edifici esistenti, e che non di rado costituiscono lo specchio di un fisiologico ricambio generazionale nell'accesso al patrimonio immobiliare.

Dalla dinamicità intergenerazionale, anche e soprattutto a seguito della crisi, potrebbe dipendere molto del nostro futuro, non soltanto nell'ottica del rilancio post-pandemia.

In tale prospettiva, la scelta del Legislatore di prevedere meccanismi ad ampio spettro di anticipo in fattura dei benefici fiscali legati ai bonus e di cessione dei relativi crediti a terzi, inclusi gli intermediari finanziari, costituisce un passo cruciale per evitare che l'incentivazione rimanga appannaggio di soggetti relativamente solidi dal punto di vista patrimoniale e, soprattutto, reddituale (soggetti cioè in possesso di almeno un immobile e delle risorse necessarie per anticipare l'investimento recuperando il beneficio pro rata su un arco temporale decennale). L'attuazione fluida dei meccanismi di sconto in fattura e di cessione appare quindi di fondamentale importanza anche in termini di maggiore equità nelle possibilità di accesso ai vantaggi fiscali.

Su questo punto, va rimarcata la necessità di effettuare preliminarmente e diffondere pubblicamente analisi dettagliate sulle caratteristiche reddituali e patrimoniali dei contribuenti che accedono (o che accederanno) agli incentivi fiscali sulla casa (esistenti e di nuova introduzione). Tali analisi sono sicuramente rese agevoli dalla mole di dati già in possesso dall'Anagrafe tributaria.

Preme osservare come il compendio dei cd "bonus casa" (ristrutturazioni, circa 7,5 mld di euro; efficienza energetica, circa 2,1 mld; mobili ed elettrodomestici, 415 mln di euro; bonus facciate, 230 mln di euro) abbia assunto negli anni dimensioni ragguardevoli in termini di finanza pubblica, costituendo in aggregato una "spesa fiscale" di oltre 10 miliardi di euro l'anno. Cui si sommano gli effetti dei nuovi superbonus (valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,3 mld circa per il 2021, in 3,3 mld nel 2022, in 2,93 nel 2023, 2,75 nel 2024 e 2025, in 1.35 nel 2026, etc)

Oltre agli aspetti di equità sopra ricordati, merita di essere segnalato anche l'elemento relativo alla **distribuzione territoriale nell'accesso agli incentivi preesistenti**. Le citate analisi del CRESME sulla fruizione dei "bonus casa" nel periodo 2011-2018 mettono in luce una risposta molto differenziata sul piano territoriale.

Il 66% degli incentivi per la ristrutturazione edilizia e il 75% di quelli per l'efficienza energetica sono confluiti nelle regioni del Nord del Paese. Nel Centro la percentuale è rispettivamente del 20% (ristrutturazioni) e del 15% (riqualificazione energetica). Il che significa che per il Sud e le Isole la porzione di detrazione fruita è stata del 14% (ristrutturazioni) e del 10% (efficienza energetica). Tuttavia, circa il 35% delle abitazioni italiane è collocato nel Mezzogiorno. Rapportando l'ammontare di detrazioni fruita rispetto al parco abitativo regionale, emerge una scala che va da una detrazione per abitazione pari a 2.852 euro in Trentino Alto-Adige ad una detrazione di appena 287 euro per abitazione in Calabria. Anche in questo caso, il divario territoriale potrebbe essere frutto di molteplici fattori che non possono essere compiutamente indagati in questa sede

(dalle disparità economiche che connotano la Penisola alle ben note problematiche legate all'evasione fiscale).

La rilevanza degli incentivi per il settore edilizio

Il comparto delle costruzioni è stato storicamente un volano per la nostra economia anche grazie ai profondi effetti positivi sul largo indotto che lo caratterizza.

Tale ruolo è stato costruito anche sull'espansione del patrimonio edilizio che, come accennato poc'anzi, si è manifestata ciclicamente nel nostro Paese ma con intensità decrescente fino ai primi anni del duemila. Dal 2008, con l'avvento della crisi economico-immobiliare, il settore ha subito un nuovo durissimo colpo e da allora è in cerca di nuove piste di sviluppo.

In particolare, si è registrato un progressivo sbilanciamento dell'attività nel comparto: le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti che costituivano il 56% del valore della produzione totale del settore edile nel 2008 (111 mld circa su 198, secondo le stime CRESME) sono divenute il 73,6% del valore della produzione nel 2018 (126 miliardi su 171). Un incremento di oltre 17 punti dovuto anche al crollo dell'attività di nuova edificazione.

Si tratta di una riconfigurazione che sicuramente ha trovato accompagnamento nell'introduzione e nel potenziamento degli incentivi fiscali. È stato stimato **gli stimoli fiscali preesistenti all'introduzione dei nuovi superbonus (sia le detrazioni per ristrutturazione edilizia che quelle per riqualificazione energetica) abbiano alimentato in via diretta nel 2018 più del 16% dell'intero valore della produzione del comparto costruzioni e abbiano contribuito in effetti all'impiego di 255.750 addetti l'anno in media** (ovvero 383.624 considerando l'intero indotto – dati CRESME). E ciò in un contesto in cui sulla base dei dati ISTAT a partire dal 2008 il settore delle costruzioni ha perso circa 530.000 occupati.

Questa passata esperienza è un monito importante con riferimento agli impatti attesi nel prossimo futuro. La definizione, ma soprattutto la pronta attuazione, dei nuovi incentivi può rappresentare un punto di svolta nella salvaguardia occupazionale.

Osservazioni sul sisma BONUS

Il DL Rilancio, pur affrontando con decisione il tema delle ristrutturazioni edilizie, di varia tipologia e per diverse finalità, non è intervenuto adeguatamente su un ambito particolarmente importante, quello dell'adeguamento sismico degli impianti produttivi.

Si tratta di un aspetto sicuramente rilevante, perché gli effetti degli eventi sismici sugli impianti produttivi hanno evidenziato un rilevante deficit di sicurezza statica e strutturale, che purtroppo si è tradotto in ingenti danni materiali e anche in perdite di vite umane.

L'introduzione del *sisma-bonus*, pur rappresentando in linea di principio uno strumento utile di incentivazione all'avvio di interventi complessi per la prevenzione degli immobili dal rischio sismico, si è tuttavia rivelato inefficace e scarsamente incentivante per quelli adibiti ad attività produttive.

Rispetto a tali immobili, infatti, gli attuali massimali del *sisma-bonus* non hanno permesso, sino ad oggi, di sostenere in modo adeguato interventi volti a metterli in sicurezza, a causa della loro applicazione alla singola unità immobiliare come "unitariamente accatastata" e non, più adeguatamente, alla superficie. La formulazione attuale applica, sostanzialmente, lo stesso parametro monetario ad immobili di alcune decine di metri quadrati, come le abitazioni, e ad immobili adibiti ad attività produttiva di migliaia di metri quadrati.

Per un più esteso utilizzo dell'agevolazione, che potrebbe mettere in sicurezza un rilevante patrimonio edilizio non residenziale esposto a rischio sismico particolarmente consistente (secondo i dati del Rapporto ISI-Cresme Ricerche del 2018, nelle Zone a rischio sismico 1, 2 e 3 risultano censiti circa 1.763 mila immobili non residenziali, di cui quasi 213 mila in Zona 1), è quindi necessario commisurare l'agevolazione alla superficie e non alla singola unità immobiliare.

La spesa massima annuale agevolata per gli immobili adibiti ad attività produttive dovrebbe essere ragionevolmente quantificata in euro per metro quadrato, sia tenendo conto dei prezzi medi praticati sul mercato per interventi di adeguamento antisismico industriale, sia prevedendo classi dimensionali di superficie, con costi unitari agevolabili quantificati in misura decrescente rispetto all'aumento della superficie dell'immobile oggetto di intervento.

Il problema della stratificazione normativa e il bisogno di semplificazione

Il problema della stratificazione normativa e della complessità che questa comporta è endemico nel nostro ordinamento, ma si manifesta in una delle sue forme più deleterie in materia fiscale e trova un egregio esempio proprio con riferimento alla disciplina degli incentivi per interventi di recupero ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

La basi normative per le agevolazioni oggi vigenti possono essere ricondotte al 1997, per il bonus ristrutturazioni (articolo 1, commi 5 e 6 della L. n. 449/1997) e al 2006 per l'ecobonus (articolo 1, commi 344-349 della L. n. 296/2006). Relativamente più "recenti" gli interventi per il cd. bonus mobili ed il *sisma bonus*, che risalgono in ogni caso a 7 anni fa (Art. 16 del DL n. 63/2013) nonostante gli estensivi rimaneggiamenti successivi (in particolare, per il *sismabonus* ad opera della Legge di Bilancio 2017).

Partendo dalla data più remota (il 1997), pur trovando utile la permanenza o il rafforzamento degli incentivi, non è stata condotta un'opera di pulizia, di semplificazione e di riorganizzazione normativa sugli stessi, limitandosi ad aggiungere e prorogare le norme. Quanto alla stabilizzazione, eccezion fatta per l'inserimento nel 2011 del nuovo articolo 16-bis nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (ad opera dell'articolo 4, comma 1, lett. c) del DL n. 201/2011), non c'è molto da aggiungere. Va peraltro evidenziato come la misura dell'agevolazione a regime per le ristrutturazioni edilizie ed il *sisma bonus* (36% con massimale di spesa 48.000 euro) sia stata immediatamente superata da una maggiorazione "temporanea" (50% a decorrere dal 26 giugno 2012, e tetto di spesa 96.000 euro sancita dall'articolo 11, comma 1 del DL n. 83/2012) prorogata, assai opportunamente, fino ad oggi.

Guardando la normativa in retrospettiva, prima dell'avvento dei nuovi *superbonus*, possiamo scorgere un ampio spettro di aliquote: 36% (ristrutturazioni e *sisma-bonus* a

regime), 50% (detrazioni maggiorate per ristrutturazioni e sisma bonus "normale" (vigenti), bonus mobili, bonus mobili giovani coppie, alcuni ecobonus); 55% (ecobonus originale); 65% (sisma bonus 2013, alcuni ecobonus), 70% (sisma bonus ordinario con riduzione di una classe di rischio, ecobonus condomini per il 25% della superficie disperdente); 75% (sisma bonus su condomini con riduzione di una classe di rischio, sisma bonus ricostruzione edifici con passaggio ad una classe di rischio, ecobonus condomini per miglioramento prestazione energetica invernale ed estiva); 80% (sisma bonus ordinario con riduzione di due classi di rischio); 85% (sisma bonus condomini con riduzione di due classi di rischio, sisma bonus ricostruzione edifici e riduzione di due classi di rischio); 90% (bonus facciate).

Nel complesso quadro sintetizzato ci si è volutamente limitati alle aliquote, ma le modifiche hanno riguardato anche i massimali di spesa e le procedure da seguire.

La chiave di successo delle nuove e delle vecchie misure potrebbe risiedere nella loro **stabilità e semplificazione**.

I nuovi superbonus sono stati introdotti per un periodo di vigenza limitato che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: poco più di 15 mesi per accedere alle agevolazioni, troppo breve se si considera che gli interventi agevolabili sono in genere di ampia portata e riguardano interi edifici, spesso condominiali, e che risentono dei tempi tecnici di delibera delle decisioni.

Per fornire un indicatore indiretto di tale difficoltà, si tenga conto che nel più recente rapporto ENEA su 334.846 istanze comunicate dai contribuenti relativamente ad interventi di efficientamento energetico condotti nel 2018, quelli che hanno riguardato interi edifici sono stati 477.

Nell'attuale configurazione normativa la compliance amministrativa per l'accesso agli incentivi è abbastanza articolata. Un primo possibile intervento di semplificazione potrebbe riguardare, ad esempio, la **costituzione di un portale unico in cui il contribuente possa effettuare tutte le comunicazioni necessarie per fruire dei superbonus**. In tal senso, ad esempio, è stato affidato all'ENEA il compito di monitorare la valutazione del risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica (anche nell'ambito di azioni di ristrutturazione o di acquisto di elettrodomestici) su unità o parti comuni di edifici. Ciò comporta che il contribuente (o l'intermediario incaricato) sia tenuto ad interfacciarsi – oltre che con l'Agenzia delle entrate per i profili fiscali – con l'ENEA per gli aspetti energetici, ricorrendo ai portali delle due diverse amministrazioni. Un punto di accesso unico, che metta in connessione il contribuente con le varie amministrazioni potrebbe comportare un miglioramento dal punto di vista procedurale, e ancor di più qualora lo stesso "One Stop Shop" garantisse l'accesso ai sistemi di cessione delle detrazioni.

Osservazioni in merito ai superbonus e ai meccanismi di trasformazione e cessione dei crediti

In occasione dell'audizione di Confindustria tenuta presso le Commissioni riunite, Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati sul DL Rilancio il 27 maggio scorso, abbiamo avuto modo di esprimere il nostro apprezzamento per l'introduzione dei nuovi superbonus e per i meccanismi a corredo di questi (e di altri

incentivi), che prevedono l'applicabilità diffusa del meccanismo dello sconto in fattura e la cedibilità dei vantaggi fiscali riconosciuti in capo ai contribuenti a soggetti terzi, tra cui banche e altri intermediari finanziari.

In quella sede, rimarcammo come i nuovi superbonus costituissero l'unica vera misura di rilancio degli investimenti contenuta nel provvedimento e – alla luce dei lavori di conversione – possiamo dare oggi conferma di quell'impressione.

Preme rimarcare in ogni caso come la bontà dello sforzo compiuto possa essere saggiata solo una volta completato il quadro attuativo, ad oggi pendente. Le più recenti modifiche hanno disposto l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà disciplinare l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione dei crediti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, comportando un ulteriore leggero rinvio (auspicabilmente ad agosto).

Ogni giorno in attesa, tuttavia, risulta prezioso, poiché l'annuncio dei nuovi incentivi e la loro intensità ha creato forti aspettative nel mercato che medio tempore rischiano di inaridire l'effettuazione degli interventi trainanti e non solo, con effetti opposti a quelli auspicati.

L'attesa peraltro è quella di un completamento del quadro attuativo che sappia cogliere le necessità di stimolo all'economia. È necessario in questo caso favorire lo sviluppo di un vero e proprio mercato dei crediti derivanti dagli incentivi fiscali che permetta di sopperire alla prevedibile costrizione della liquidità causata dalla crisi che ci accingiamo ad affrontare.

Durante l'iter di conversione del DL Rilancio abbiamo condiviso con l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE) e con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) alcune proposte di efficientamento dei nuovi meccanismi, sottoposte all'attenzione dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, che hanno trovato un parziale accoglimento.

È stata, da esempio, accolta la proposta che invitava ad escludere l'applicazione alle misure in parola del **divieto di compensazione** di crediti derivanti da imposte erariali fino a concorrenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro (divieto contenuto nell'articolo 31 del DL n. 78/2010). L'applicazione di tale preclusione avrebbe sicuramente inficiato l'appetibilità dei nuovi bonus soprattutto in regione dell'esiguità della soglia stabilita per il divieto. Opportunamente tale discrasia è stata corretta.

Parimenti ha trovato accoglimento la proposta di correggere il divieto di accesso ai superbonus per le **secondo case al di fuori dei condomini**. Al riguardo, è stata concessa la possibilità di fruire degli incentivi per un massimo di due unità immobiliari a contribuente, sancendo comunque il divieto di ricorrevi in relazione ad immobili di pregio (ville, castelli, palazzi signorili, censiti nelle categorie catastali A1, A8 e A9).

Si è tradotta in un intervento emendativo anche la richiesta di consentire l'accesso alle opzioni di sconto o cessione dei benefici fiscali non solo al termine degli interventi ma anche – in ragione della loro complessità - al completamento degli **stati di avanzamento dei lavori (SAL)**, prevedendo 2 stati di avanzamento per ciascun intervento, pari almeno al 30% dello stesso.

Non è stato, purtroppo, recepito l'invito ad includere gli **immobili posseduti dalle imprese**, creando, a nostro avviso, un elemento di debolezza nel potenziale di rilancio dei superbonus.

Una seconda carenza è costituita poi dal mancato accoglimento della proposta volta ad eliminare i **limiti di utilizzo dei crediti d'imposta ceduti**. Gli articoli 121 e 122 del DL Rilancio hanno stabilito che i crediti d'imposta possano essere fruiti da ciascun cessionario, con la stessa ripartizione con cui sarebbe stata utilizzata la detrazione da cui essi originano, e comunque senza possibilità di riportare l'eventuale quota di credito non utilizzata nell'anno.

Allo stato attuale, sul piano fiscale questo aspetto è forse il più critico per la piena efficacia dell'intervento. Se da un lato è vero che le quote di detrazione fiscale, da cui i crediti oggetto di cessione originano, non possono essere ordinariamente riportate in periodi successivi, l'applicazione del medesimo criterio anche al connesso credito d'imposta, potrebbe rappresentare un freno all'acquisto del credito. Il rischio per i cessionari di perdere parte del credito acquisito, in verità, potrebbe essere elevato, tanto più se si considera che l'impatto a breve termine del lockdown delle attività produttive prima e le incertezze pluriennali prefigurate dalla congiuntura economica poi, potrebbero rendere particolarmente difficile la valutazione dell'entità delle passività fiscali e contributive cui far fronte nel prossimo quinquennio.

Consentire il riporto e la cedibilità continua dei crediti costituirebbe un'evoluzione di grande impatto per le misure in commento.

Inoltre, la disciplina prevede che la maggiorazione della detrazione al 110%, prevista per tutti gli altri interventi di efficienza energetica si abbia a condizione che l'intervento sia effettuato congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti" previsti. Sarà fondamentale chiarire cosa si intenda per **interventi eseguiti "congiuntamente"** ed in particolare se sia sufficiente riferire di per sé l'effettuazione degli interventi di cui sopra allo stesso arco temporale relativo all'effettuazione delle altre opere che hanno dato origine alla detrazione del 110%.

Per quanto concerne il **teleriscaldamento efficiente**, l'attuale formulazione limita ai comuni montani non ricompresi tra quelli oggetto delle procedure di infrazione avviate contro l'Italia per sfornamento dei parametri di qualità dell'aria, l'agevolazione ad un ridotto numero di casi. Si dovrebbe includere nella misura il teleriscaldamento efficiente senza alcun vincolo, date le caratteristiche degli elevati benefici ambientali correlati all'implementazione di tale tecnologia, soprattutto nei centri urbani.

Andrebbe altresì precisato che la misura si applica anche alle **microcoenerazioni installate ad integrazione degli impianti esistenti**. Come noto, nell'installazione di un microcogeneratore si opera nella maggior parte dei casi una "sostituzione funzionale" o integrazione dei generatori di calore: viene garantita cioè priorità di funzionamento alla nuova unità cogenerativa e lasciata ai generatori esistenti la funzione di back up e/o integrazione (se richiesto), senza che ci sia una effettiva dismissione fisica. Questo permette di efficientare l'utenza, riducendo l'investimento economico. L'attuale formulazione dell'art. 119, comma b), non specificando che la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di microcogenerazione può configurarsi anche come "sostituzione funzionale" o "integrazione", rischia di compromettere la possibilità di realizzare effettivamente tali interventi. Ciò limiterebbe la portata del

provvedimento in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti e inquinanti. La stessa obiezione può peraltro essere avanzata anche per quanto riguarda i collettori solari, che notoriamente non possono da soli rappresentare l'unico impianto per il soddisfacimento del fabbisogno di climatizzazione invernale ma necessitano di essere integrati ad altre tecnologie programmabili.

Infine, per quanto concerne le **caldaie a biomassa**, riteniamo che non sia sempre percorribile un miglioramento di 2 classi di efficienza energetica ed in tal senso, a nostro avviso, sarebbe più realistico riconoscere l'incentivo in tutti i casi in cui è possibile comunque prevedere il raggiungimento della classe energetica più alta. Nell'ambito del provvedimento, e come già chiaramente riportato per le pompe di calore/caldaie a gas dove si fa riferimento alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato UE n. 811/2013 sull'etichettatura energetica, crediamo sia importante un'armonizzazione chiara alle regole Europee anche per il settore delle Biomasse. Nello specifico evidenziamo che sono stati pubblicati nel 2015 dei regolamenti europei sulle Caldaie a Biomassa sia di Energy Label n. 1187/2015 che di eco progettazione n. 1189/2015. Quest'ultimo inoltre ha introdotto vincoli sulle emissioni in ambiente. Proponiamo quindi di far riferimento alla classe energetica A+ o superiore per le caldaie e non alle stelle, così come richiamato dalla sola legislazione nazionale recata dal Decreto n. 186/2017.